



news e informative

ESONERO GENERALIZZATO DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO

L'11 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto datato 27 ottobre 2015, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto l'esonero dall'obbligo di certificazione per i corrispettivi relativi a servizi di commercio elettronico diretto resi nei confronti di "privati consumatori" italiani. L'esonero riguarda, altresì, i servizi di telecomunicazione e tele-radiodiffusione resi a soggetti privati per i quali – insieme ai servizi di commercio elettronico – sono previsti specifici criteri di territorialità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 7-sexies, D.P.R. 633/1972.

La decorrenza del descritto esonero da certificazione viene fissata retroattivamente al 1° gennaio 2015, vale a dire la medesima data di entrata in vigore delle nuove regole di territorialità Iva per i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e di e-commerce resi a privati ai sensi dell'articolo 7-sexies, D.P.R. 633/1972.

Il recente decreto estende così l'esonero già concesso dal precedente D.Lgs. 42/2015, il quale all'articolo 7 ha previsto l'esonero da fatturazione per i servizi in questione (si veda articolo 22, comma 1, n.6-ter, D.P.R. 633/1972).

Resta in ogni caso fermo, a norma dell'articolo 22, comma 1, D.P.R. 633/1972, l'obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Per effetto delle citate modifiche, inoltre, i servizi di commercio elettronico "diretto" vengono così equiparati, dal punto di vista della certificazione fiscale, ai servizi di e-commerce "indiretto" (ossia quelli per il quale è prevista la consegna fisica del bene), per i quali già era previsto l'esonero dall'obbligo di emissione di documenti a rilevanza fiscale.

Va, infine, osservato che l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi prescritta dal citato D.M. si applica solamente alle prestazioni rese tramite mezzi elettronici a "privati consumatori" residenti o stabiliti in Italia. Per quanto concerne, invece, la documentazione delle prestazioni rese da soggetti passivi italiani a "privati" stabiliti in altri Stati Ue (ivi territorialmente rilevanti, sulla base delle regole territoriali Iva fissate dal D.Lgs. 42/2015), il prestatore nazionale dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni dei diversi Stati nei quali i servizi si considerano effettuati (la Commissione europea ha da tempo reso disponibili sul proprio sito *web* le informazioni relative alle regole di fatturazione e alle aliquote applicabili ai predetti servizi nei 27 Stati membri, allo scopo di assistere gli operatori nella conoscibilità delle diverse legislazioni fiscali).

Brescia, 10 dicembre 2015

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it